

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 63 del 20 febbraio 2020.

“Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere ricorso innanzi alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.’”

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, articoli 8 e 10;

VISTO l'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 recante “Norme di attuazione dello

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”;

VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n.251: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n.16: “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante: “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed, in particolare l'art.1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875;

VISTA la nota prot. n. 2889 del 20 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Regione trasmette la nota prot. n.3542 del 18 febbraio 2020 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione concernente: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.3542/2020 l'Ufficio legislativo e legale rappresenta, tra l'altro, su iniziativa dell'Assessorato regionale dell'economia che: l'art. 1, comma 309, lettera a) della citata legge n.160/2019, nella parte in cui modifica l'art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

disponendo che l'Agenzia per la coesione territoriale procede, “sentite” e non più “d'intesa” con le amministrazioni interessate ad una riclassificazione degli strumenti programmatori variamente denominati a carico delle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2004/2013 e 2014/2020 e delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, presenta profili di illegittimità in relazione alla violazione degli artt. 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito e della rimozione degli squilibri economico - sociali e di coesione territoriale; l'articolo 44 del suddetto Decreto prevedeva che la pluralità degli attuali documenti programmatori di ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, fosse riorganizzata dall'Agenzia per la coesione territoriale – d'intesa con le amministrazioni interessate - nel quadro di un unico Piano Operativo;

CONSIDERATO che, sempre con la richiamata nota prot. n.3542/2020, l'Ufficio legislativo e legale rappresenta che: anche l'art. 1, comma 316, lettera a) della citata legge n.160/2019, nella parte in cui modifica l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, prevedendo che il Soggetto per l'amministrazione dell'area ZES (Zona Economica Speciale) è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario Straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, in luogo del Presidente dell'Autorità di sistema, violerebbe gli artt. 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, per la

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito; il suddetto art. 4 del decreto legge n. 91/2017, nel prevedere che il Comitato di indirizzo delle ZES fosse presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, garantiva la compartecipazione tra Stato e Regioni interessate, nell'individuazione dell'Organo di vertice e di indirizzo; invero, l'art.8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, prevede espressamente che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate; l'importanza strategica delle ZES richiede, quindi, una direzione al vertice che sia il frutto di una codeterminazione con la Regione richiedente l'istituzione e che la scelta di far presiedere il Comitato di indirizzo di ciascuna ZES da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori di qualsiasi "intesa" sulla nomina con le regioni coinvolte, appare inserita in violazione dei richiamati principi costituzionali;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale per l'economia rappresenta che i commi da 634 a 658 e da 661 a 676 dell'art.1 della citata legge n.160/2019, concernenti l'istituzione, rispettivamente, dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MACSI", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, denominate « bevande edulcorate», introducendo un nuovo sistema di tassazione, paventano profili di illegittimità, in particolare, sotto l'aspetto delle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato e sui presunti effetti

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

sul gettito fiscale della Regione, a causa della riduzione del fatturato del comparto dovuta alla maggiorazione del costo dei prodotti, oltre che ripercussioni occupazionali, in violazione degli artt.117 e 119 della Costituzione e dell'art.36 dello Statuto della Regione Siciliana e correlate norme di attuazione di cui al D.P.R. n.1074/1965 e ss.mm.e ii. con riferimento al contrasto dei suddetti commi della legge n. 160/2019 con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione;

CONSIDERATO che con l'ulteriore nota integrativa dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, prot. n.3767 del 20 febbraio 2020, emerge che l'Assessorato regionale dell'economia rappresenta l'ipotesi di impugnare anche il comma 875, dell'art.1, della richiamata legge n.160/2020, in quanto, come anche evidenziato dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, la norma assegnando ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane della Regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui, contraddice la ratio di neutralizzare gli effetti del prelievo forzoso, attesa l'esiguità del contributo stesso ed, inoltre, le modalità stabilite dalla norma per determinare il contributo spettante a ciascun ente di area vasta evidenzerebbero discrasie circa la razionalità dei criteri adottati e, pertanto, la citata norma si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità delle leggi, di leale collaborazione e di uguaglianza;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo e legale, in ordine all'ipotesi di proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), commi da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della citata legge n. 160/2019, individua i seguenti parametri: comma 309, lettera a) per

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

violazione degli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché violazione degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; comma 316, lettera a) per violazione degli articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; commi da 634 a 658 e da 661 a 676 per violazione degli artt.117 e 119 della Costituzione e dell'art.36 dello Statuto della Regione Siciliana e correlate norme di attuazione di cui al D.P.R. n.1074/1965 e ss.mm.e ii., con riferimento al contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione; comma 875 per violazione degli articoli 14, lett.o) e 15 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché degli articoli 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, anche anche in riferimento all'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

CONSIDERATO che le ragioni di impugnativa si reputano condivisibili;

CONSIDERATO che nella specie, sotto l'aspetto procedurale, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2019 n. 304 S.O. e che, pertanto, il termine di sessanta giorni, prescritto dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, andrà a scadere il 28 febbraio 2020;

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale:



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

- dell'art.1, comma 309, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, per violazione degli articoli 14, 15, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché violazione degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- dell'art.1, comma 316, lettera a) della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, per violazione degli articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- dell'art.1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della stessa legge 27 dicembre 2019, n. 160, per violazione degli artt.117 e 119 della Costituzione e dell'art.36 dello Statuto della Regione Siciliana e correlate norme di attuazione di cui al D.P.R. n.1074/1965 e ss.mm.e ii., con riferimento al contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione;

- dell'art.1, comma 875, della suddetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, per violazione degli articoli 14, lett.o) e 15 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché degli articoli 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali,

**D E L I B E R A**

di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente della Regione a promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale:



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

- dell'art.1, comma 309, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160

recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, per violazione degli articoli

14, 15, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché violazione degli

articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- dell'art.1, comma 316, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160

recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, per violazione degli articoli

14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché degli articoli 5, 118,

119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- dell'art.1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre

2019, n. 160 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, per

violazione degli artt.117 e 119 della Costituzione e dell'art.36 dello Statuto

della Regione Siciliana e correlate norme di attuazione di cui al D.P.R.

n.1074/1965 e ss.mm.e ii., con riferimento al contrasto con gli articoli 3, 41e

53 della Costituzione;

- dell'art.1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante:

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022”, per violazione degli articoli 14, lett.o)

e 15 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché degli articoli 3, 5, 119 e

120 della Costituzione, anche in riferimento all'art.10 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

- di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER